



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese**

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) [REDACTED] Presidente
2) [REDACTED] Giudice
3) [REDACTED] Giudice relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020,

promossa da

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma via Vigliena n. 10, presso lo studio dell'avv. Luisa Melara che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

nei confronti di

[REDACTED]
[REDACTED], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ed elettivamente domiciliate in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – scissione parziale

CONCLUSIONI

All’udienza del 7.05.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.

PARTE OPPONENTE: “*Piaccia all’Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali sopra dispiegate, revocare dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso, per tutte le causali sopra dispiegate, accertare e dichiarare l’inesistenza di qualunque debito dell’opponente nei confronti del ricorrente e comunque respingere la domanda monitoria in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico ed in fatto e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.*”

PARTE OPPOSTA: “*Piaccia all’Ecc.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, per le esposte ragioni:*

In via preliminare,

- concedere la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del Decreto Ingjuntivo opposto, non essendo l’opposizione fondata su idonea prova scritta, né essendo di pronta soluzione;

In via principale e nel merito,

- rigettare in toto l’avversa opposizione, poiché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.

In ogni caso,

- condannare l’opponente [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] e della [REDACTED] della somma di cui al D.I. n. [REDACTED];
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge;.”

POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA

La società [REDACTED] richiedeva ed otteneva, in data 05/03/2020, dal Tribunale Ordinario di Roma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], per l’importo

complessivo di € [REDACTED] oltre interessi, accessori e spese di procedura, nei confronti della [REDACTED] società neocostituita all'esito della scissione parziale non proporzionale della società scissa [REDACTED] in relazione all'esercizio dell'azione di regresso per una quota di un debito ritenuto parzialmente a carico della [REDACTED], ma estinto integralmente dalla stessa [REDACTED].

La [REDACTED] a fondamento della propria pretesa, rappresentava che, con atto notarile sottoscritto in data 27.04.2005 [REDACTED] aveva venduto alla Sig.ra [REDACTED] alcune porzioni immobiliari site in [REDACTED].

[REDACTED]
Nel relativo contratto, la venditrice si assumeva l'onere di ottenere la concessione in sanatoria per l'immobile, non ancora rilasciata alla data della stipula, obbligandosi altresì a sostenere imposte, tasse, contributi e oneri relativi al periodo anteriore alla consegna dell'immobile, anche se richiesti successivamente.

Successivamente, con atto del 24.11.2017 [REDACTED] la [REDACTED] [REDACTED] **si scindeva parzialmente**, dando vita alla [REDACTED] alla quale venivano assegnati immobili e liquidità per un valore pari a € [REDACTED], corrispondente alla quota del [REDACTED] % del capitale originario detenuta dalla socia Sig.ra [REDACTED].

Quest'ultima, a seguito dell'operazione di scissione, usciva dalla compagine della [REDACTED] ed assumeva il ruolo di socio e amministratore unico della neocostituita [REDACTED].

La scissione si rendeva necessaria per risolvere insanabili contrasti tra la [REDACTED] e gli altri soci della [REDACTED], contrasti che compromettevano la funzionalità e la coesione societaria.

Con successivo atto del 07.05.2019 (rep. n. 18120 – racc. n. 9598), la Sig.ra [REDACTED] trasferiva l'immobile al coniuge, Sig. [REDACTED] il quale, in data 8.10.2019, riceveva dall'Ufficio Condono di [REDACTED] comunicazione circa l'autorizzazione al rilascio della concessione in sanatoria, subordinata al versamento di € [REDACTED]. Tale importo comprendeva € [REDACTED] da versare a [REDACTED], € 1 [REDACTED] a [REDACTED] per l'oblazione, e € [REDACTED] per l'eccedenza del [REDACTED] %.

Il Sig. [REDACTED] informava la [REDACTED] della richiesta economica, sollecitando l'adempimento di quanto previsto contrattualmente.

La [REDACTED] con lettera del 14.11.2019 indirizzata alla Sig.ra [REDACTED] A.U. della [REDACTED] si attivava vanamente per ottenere da quest'ultima il rimborso della quota parte pari al [REDACTED] % ossia la somma di € [REDACTED] di cui all'ingiunzione.

Infatti, la [REDACTED] riteneva che l'obbligazione di rimborso al Miseri di € [REDACTED] gravasse solidalmente anche sulla [REDACTED], in base all'art. 7 del progetto di scissione, che indicava come data di riferimento per l'attribuzione delle sopravvenienze (attive o passive) quella dell'efficacia della scissione ed in forza dell'art. 2506-bis, co. 3, c.c., che prevede la responsabilità solidale per debiti non specificamente attribuiti in sede di scissione, nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito. Il debito di cui trattasi doveva essere inteso quale sopravvenienza la cui destinazione non sarebbe stata desumibile dal progetto di scissione.

Non essendo stato possibile definire bonariamente la vicenda, e consapevole delle obbligazioni contrattuali assunte, la [REDACTED] provvedeva al pagamento dell'importo richiesto: in data 08.01.2020 versava € [REDACTED] alla [REDACTED] e rimborsava al [REDACTED] la somma residua di € [REDACTED] da lui anticipata tramite bollettini postali.

La società versava l'intero importo dovuto anche al fine di evitare ritardi, sanzioni e un aggravio economico per sé e per la [REDACTED]. Sulla base di tali premesse veniva proposto il ricorso monitorio che conduceva all'emissione del decreto ingiuntivo oggetto dell'attuale opposizione.

La società [REDACTED] proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], chiedendone la revoca per l'insussistenza dei presupposti sia in fatto che in diritto.

A fondamento dell'opposizione deduceva, in primo luogo, l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla [REDACTED], richiamando l'accordo sottoscritto in data 6 luglio 2017 da tutti i soci e dall'organo amministrativo della stessa [REDACTED] nel quale le parti si impegnavano all'approvazione di un progetto di scissione parziale non proporzionale "redatto sulla base della situazione patrimoniale al 15.3.2017, che non potrà prevedere l'attribuzione alla società beneficiaria di nessun debito della scissa ad esclusiva eccezione del finanziamento infruttifero erogato da [REDACTED] pari a € [REDACTED]".

Detto accordo veniva sottoscritto anche dalla società [REDACTED], in persona dei suoi amministratori pro tempore, al fine di rendere vincolanti per l'organo amministrativo gli impegni assunti dai soci. In data 19 luglio 2017 si teneva l'assemblea straordinaria della [REDACTED] la quale approvava il progetto di scissione redatto dall'organo amministrativo in conformità agli accordi sopra richiamati. In tale sede, veniva ribadito che l'unico elemento del passivo trasferito alla società beneficiaria fosse costituito dal citato finanziamento soci, con conseguente permanenza in capo alla società scissa di ogni altra passività.

La scissione veniva formalmente perfezionata in data 24 novembre 2017.

Secondo la ricostruzione dell'opponente, non sussisteva alcuna incertezza nell'assegnazione degli elementi del passivo del progetto di scissione della [REDACTED] [REDACTED] che potesse consentire l'invocazione della disposizione di cui all'art. 2506 bis c.c.; emergeva con chiarezza e univocità la volontà di definire in modo certo e determinato le attribuzioni patrimoniali tra le due società.

Inoltre, l'atto di compravendita del 27.04.2005 con l'obbligazione assunta nei confronti della parte acquirente ossia del pagamento degli "oneri finanziari necessari al rilascio della concessione in sanatoria relativa all'appartamento", fatta valere pro-quota in via di regresso, costituisce un rapporto contrattuale con annessa obbligazione che è rimasto chiaramente e inequivocabilmente in capo alla scissa. Non veniva in discussione né la responsabilità diretta ex art. 2506 bis III c.c. né la responsabilità sussidiaria di ciascuna società - nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto - rimasto, "dei debiti della società scissa, non soddisfatti dalla società cui fanno carico" ex art. 2506 quater c.c.

In particolare, nell'atto di scissione si precisava che eventuali sopravvenienze attive o passive relative agli immobili trasferiti sarebbero rimaste rispettivamente a beneficio o a carico della società cui l'immobile era stato assegnato. Ciò, a giudizio di [REDACTED], escludeva radicalmente l'applicabilità della disciplina della responsabilità solidale di cui all'art. 2506-bis del codice civile, posto che nel caso in esame non vi era alcuna incertezza circa la destinazione delle poste passive.

In aggiunta, l'opponente eccepiva che il rapporto obbligatorio originariamente sorto dalla compravendita del 2005 si fosse estinto per effetto del successivo trasferimento dell'immobile, avvenuto nel 2019, in favore del sig. [REDACTED]. Quest'ultimo, infatti, si era formalmente e incondizionatamente assunto l'obbligo di sostenere ogni

onere e spesa connessa al rilascio della concessione in sanatoria, come espressamente previsto nell'atto di trasferimento. Ciò, ad avviso della [REDACTED], determinava un effetto novativo dell'obbligazione, rendendo in ogni caso inoperante il titolo contrattuale del 2005 posto alla base della pretesa azionata in via monitoria.

Sotto altro profilo, la società opponente evidenziava che la disciplina prevista dall'art. 2506-bis c.c. integrava un'ipotesi di solidarietà diseguale che fa carico alla società beneficiaria in funzione di garanzia di un debito che è altrui (ovvero della scissa) e che altrui rimane (ossia della scissa), assimilabile a quella fideiussoria, che garantiva il creditore ma che non consentiva al debitore principale di agire in regresso nei confronti del garante. In mancanza di un'effettiva attribuzione del debito nel progetto di scissione, la società scissa, pur avendo eseguito il pagamento, non avrebbe potuto esercitare alcuna azione di regresso nei confronti della beneficiaria, restando l'unica obbligata in via sostanziale. In tal senso, la [REDACTED] richiamava l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., n. 25403/2009), che qualificava detta forma di solidarietà come "impropria", in quanto connessa a fonti causali distinte.

Si costituivano con unico atto la società [REDACTED] e [REDACTED] asserendo di essere succedute alla società [REDACTED] estinta a seguito di atto di scissione totale con assegnazione del patrimonio alle due società, da ritenersi legittime passive.

Sull'asserita inesistenza del credito di cui al ricorso monitorio: Quest'ultima si limitava infatti a riportare alcune norme, senza sviluppare un'effettiva motivazione giuridica che ne supportasse la tesi, secondo cui l'azione di regresso sarebbe possibile solo qualora l'elemento passivo fosse stato espressamente attribuito alla beneficiaria.

Tuttavia, non veniva sollevata alcuna contestazione né sulla sussistenza del debito originario nei confronti dei sigg. [REDACTED], né sull'importo complessivo richiesto, pari a € [REDACTED], né sulla quota del [REDACTED] % addebitata alla [REDACTED]. Non risultava nemmeno messa in discussione la natura sopravvenuta del debito, né il fatto che lo stesso non trovasse esplicita destinazione nel progetto di scissione. Alla luce di ciò, risultava pienamente applicabile l'art. 2506-bis c.c., che prevede la responsabilità solidale – nei limiti del patrimonio attribuito – tra la società scissa e le società beneficiarie per gli elementi passivi la cui destinazione non sia desumibile dal

progetto. Inoltre, il progetto stesso prevedeva che le sopravvenienze attive e passive sarebbero rimaste in capo alla società cui si riferivano i beni, confermando la legittimità dell'azione proposta.

Sulla scissione totale della [REDACTED] e la costituzione in giudizio delle beneficiarie: successivamente all'emissione e notifica del decreto ingiuntivo opposto, in data 20 novembre 2020, si perfezionava l'atto di scissione totale della [REDACTED] [REDACTED], con conseguente estinzione della stessa. Il patrimonio della società scissa veniva così attribuito, in parte, alla nuova società [REDACTED] e, per il resto, alla già esistente [REDACTED] secondo quanto stabilito nel relativo progetto di scissione.

Tale vicenda giuridica spiegava e legittimava la costituzione in giudizio delle due beneficiarie, che subentravano alla posizione processuale della società estinta in qualità di aventi causa nell'ambito dell'operazione straordinaria.

Nell'ambito del giudizio così incardinato con ordinanza emessa fuori udienza in data 18.10.2022, il Giudice rigettava la provvisoria esecutività del D.I. deducendo che “ La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza emessa fuori udienza in data 7 maggio 2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Thema decidendum

L'opponente contesta di essere tenuto a pagare pro quota, a seguito della scissione del 2017, quanto pagato dalla società scissa a titolo di oneri per l'ottenimento di concessione in sanatoria relativi ad immobile venduto dalla scissa [REDACTED] nel 2005, asserendo non esservi incertezza dalla lettura del progetto di bilancio circa la non attribuibilità ex art. 2506 bis c.c. pro quota alla stessa della sopravvenienza. Ciò anche in ragione che della circostanza dell'effetto novativo della cessione dell'immobile del 2019 che avrebbe fatto venir meno l'impegno assunto dalla società ante scissione.

Di contro, la scissa sostiene l'applicabilità del criterio residuale previsto dell'art. 2506 bis c.c.

2. La legittimazione delle società costituite

Si osserva che correttamente, in virtù della scissione totale che ha interessato la ■■■■■ estinta all'esito di scissione intervenuta in data 20.11.2020, successivamente alla emissione e notifica del decreto ingiuntivo opposto (5.03.20), si sono costituite le due società beneficiarie.

3. La scissione e le regole suppletive degli elementi patrimoniali a destinazione incerta

Giova premettere che con la riforma del diritto societario del 2003 si disegna l'attuale assetto normativo in materia di scissione che consta di soli 5 articoli ed ampi richiami alle disposizioni sulla fusione. Per quello che qui rileva, si deve sottolineare che le operazioni di scissione - totale con assegnazione di tutti i beni a più società neocostituite o preesistenti; parziale con l'assegnazione di elementi patrimoniali attivi e passivi ad una (o più altre) società neocostituite o preesistenti - rispondono al fine di riorganizzare le risorse originariamente destinate allo svolgimento di un unico progetto imprenditoriale, perseguito dalla società scissa in una o più società beneficiarie sia con assegnazione proporzionale di beni e quote, sia anche con assegnazione non proporzionale o asimmetrica. I soci della beneficiaria non potranno che essere soci della scissa.

Elementi strutturali dell'operazione di scissione sono: (i) l'assegnazione in tutto o in parte del patrimonio della società scissa alla/e società beneficiaria/e (ii) l'assegnazione delle partecipazioni sociali delle società beneficiarie.

In caso di scissione proporzionale si avrà in scala una riproduzione nella beneficiaria dell'assetto presente nella scissa; in caso di scissione non proporzionale, le partecipazioni in ciascuna delle società beneficiarie sono assegnate in modo non proporzionale con creazione di nuovi equilibri di potere. Il principio di neutralità economica dell'operazione è salvaguardato dalla previsione di un rapporto di cambio. Con la scissione dissociativa, è consentito, con consenso unanime, che ad alcuno dei soci non vengano distribuite azioni o quote della beneficiaria ma solo azioni o quote della scissa. Così facendo si realizza una separazione della compagnie

sociale: la compagine societaria si divide in due sodalizi: il primo è quello di coloro che all'esito dell'operazione rimangono soci della scissa, il secondo è il sodalizio a cui partecipano quelli che sono divenuti soci solo della beneficiaria.

Come nel caso di specie, la società beneficiaria risulta costituita con l'atto di scissione che funge da atto costitutivo ed è dotata di beni esclusivamente provenienti dalla scissa. Socio unico è la signora [REDACTED] già socia della [REDACTED].

Quanto al primo punto, l'art. 2506 bis c.c. dispone che il progetto di scissione debba prevedere l'esatta descrizione degli elementi del patrimonio che vengono assegnati alla beneficiaria, ciò a prescindere anche da quanto iscritto a bilancio e dalla visione degli elementi come beni strumentali all'azienda; il criterio è quello di formare nuovi e diversi patrimoni di impresa, trattandosi di riorganizzazione dell'investimento e dovendosi fare riferimento al valore dei beni. I valori investiti nella scissa vengono in tutto o in parte spostati nelle beneficiarie in difetto della loro previa monetizzazione e correlativamente il valore delle originarie partecipazioni nella scissa, che corrisponde ad una quota del valore patrimoniale di quest'ultima viene, solo in parte o interamente convertito (in base al rapporto di concambio) nelle partecipazioni sociali della beneficiaria.

La scissione, quindi, pur nella varietà delle finalità economiche mediante essa perseguitibili presenta un'identità causale unitaria data dalla riorganizzazione dell'investimento nell'impresa mediante la riassegnazione patrimoniale e la rimodulazione del rapporto partecipativo, con una nuova destinazione delle risorse da un progetto imprenditoriale ad un altro progetto imprenditoriale. Ai sensi dell'articolo 2506 c.c. il progetto deve, innanzitutto, descrivere in maniera esatta gli elementi attivi e passivi da assegnare ai beneficiari e quindi non solo beni, diritti e crediti ma anche obblighi, debiti, posizioni attive e passive nell'ambito di rapporti contrattuali pendenti.

Si è affermato in dottrina che l'eventuale omissione delle indicazioni di singoli elementi debba essere in primo luogo superata per via interpretativa avendo riguardo a quanto risulta dal progetto, tanto che criteri suppletivi legali di cui a secondo e terzo comma dell'articolo 2506 bis c.c. vengono in applicazione solo quando la destinazione dell'elemento attivo o passivo "non è desumibile dal progetto".

Atteso il significato di atto riorganizzativo dell'attività d'impresa, l'eventuale ambiguità del progetto dovrebbe poter essere spiegata ed integrata dal corredo informativo eventualmente presente (situazione patrimoniale e relazione illustrativa). Ove, poi, in effetti, nonostante il progetto di scissione e gli eventuali ulteriori elementi informativi vi siano elementi a destinazione incerta, l'art. 2506 bis c.c. preve una regola di assegnazione legale suppletiva che, per quanto attiene agli elementi del passivo, dispone che di essi rispondono in solido le società beneficiarie (in caso di scissione totale) o assieme la società scissa e la beneficiaria in caso di scissione parziale. La norma precisa, pure, che la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società.

Secondo un'interpretazione che si ritiene di condividere, tale regola prevede un'assegnazione anche a rilievo interno, trattandosi, dunque, di un'assegnazione residuale ed ex lege, non solo, quindi, a rilievo esterno.

Tale lettura verrebbe confermata a contrario dalla regola della responsabilità solidale ma sussidiaria prevista dall'art. 2506 quater c.c. a carico di ciascuna delle società interessate al fenomeno della scissione, per i debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno capo, sempre nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto a seguito della scissione. In detto ultimo caso, la normativa prevede, a tutela dei creditori della scissa, la responsabilità sussidiaria della società cui non è attribuito l'elemento in caso di insoddisfazione del credito da parte della società cui è stato assegnato il rapporto.

4. Il progetto di bilancio e la scrittura privata

Nel caso specifico il progetto di bilancio, approvato all'assemblea del 19.07.2017, dà atto che l'operazione è volta alla separazione del patrimonio sociale in due distinti patrimoni economici, che consentano alle due nascenti compagnie societarie di gestire autonomamente le proprie iniziative imprenditoriali. Si tratta, in buona sostanza, della fuoriuscita di una socia con la destinazione di un patrimonio che sostituisce la sua quota di patrimonio nella scissa.

Il progetto ha previsto l'assegnazione a favore della beneficiaria di un patrimonio netto di € [REDACTED] corrispondente al valore contabile netto degli elementi patrimoniali che costituiscono il compendio attribuito alla società beneficiaria: si tratta quanto agli elementi dell'attivo di alcuni immobili (identificati nell'allegato)

per l'importo di € [REDACTED] di un importo liquido di € [REDACTED] ed, al passivo, dell'importo di € [REDACTED] iscritto nel progetto di bilancio come "debito verso altri".

Si precisa che sono oggetto di trasferimento, ancorché non analiticamente individuati, tutti i contratti ed i rapporti da cui derivano diritti ed obblighi connessi agli elementi patrimoniali come sopra elencati.

Inoltre "eventuali sopravvenienze attive e passive riferite agli immobili che dovessero emergere successivamente alla data di efficacia della scissione resteranno rispettivamente a beneficio o a carico del soggetto cui si riferisce l'immobile".

Merita, poi, considerare che in data 06.07.2017 tutti i soci della [REDACTED] hanno sottoscritto una scrittura privata inerente alla scissione e poi riprodotta nel progetto di scissione approvato nella successiva assemblea del 17.07.2017, nella quale, all'art. 2, le parti si obbligavano ad approvare in assemblea il progetto di scissione che "*non potrà prevedere l'attribuzione alla società beneficiaria di nessun debito della scissa ad esclusiva eccezione del finanziamento infruttifero erogato da [REDACTED]*".

Tale accordo costituisce un accordo parasociale e, tuttavia, veniva sottoscritto, anche dalla [REDACTED] in persona dei suoi amministratori [REDACTED] e [REDACTED], "*al fine dell'assunzione diretta ed immediata da parte dell'organo di gestione della società degli impegni già assunti dai soci valevoli anche per l'organo di governo societario e contenuti negli artt. 2, 5, 6, 7, e 8*".

Occorre considerare, in primo luogo, che l'obbligazione in ordine al pagamento degli oneri per la concessione della sanatoria afferiva ad un contratto di immobile già venduto dalla [REDACTED] diversi anni prima della scissione; trattasi, tuttavia, di un rapporto ancora 'aperto' proprio in virtù dell'obbligazione assunta dalla [REDACTED] di pagamento degli oneri che sarebbero e sono, poi, stati richiesti all'esito della lunghissima istruttoria per la concessione della sanatoria.

E' un rapporto, senza dubbio, non assegnato alla [REDACTED]

Atteso che la scissione ha visto l'assegnazione di specifici immobili e dei rapporti conseguenti, attivi e passivi, sembra doversi concludere che tale debito non possa essere attribuito neanche pro quota alla beneficiaria. In primis, infatti, vale il criterio interpretativo che scaturisce dall'interpretazione del progetto di scissione.

Le sopravvenienze sono state poste a favore ed a carico della beneficiaria solo in relazione agli immobili assegnati.

In secondo luogo, lo stesso progetto di scissione non può che essere interpretato secondo la volontà espressa dei suoi soci, fatta propria anche dalla *governance* della [REDACTED] per cui nessun altro debito doveva essere assegnato alla socia fuoriuscita, ad eccezione delle sopravvenienze relative agli immobili assegnati. Per tale ragione, deve essere negata la sussistenza della debitoria anche pro quota.

5. Conclusioni

In ragione di quanto argomentato deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, non ritenendosi la sussistenza del debito in mancanza della assegnazione residuale dell'elemento sopravvenuto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento.

P.Q.M

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Roma in data [REDACTED] ad istanza di [REDACTED]
- 2) Condanna [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]. [REDACTED], in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali a [REDACTED] ([REDACTED] che liquida in € [REDACTED], oltre spese generali al 15%, cpa e iva se dovuta.
- 3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.01.2026.

Il Giudice est.

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]